2. Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell'art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

2. Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell'art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3°, CdTS, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali non sono obbligate a inserire nella propria denominazione le locuzioni previste dall'art. 12 CdTS. Resta peraltro ferma per gli enti sopra citati - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo - la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

* * *

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" o "CdTS"), la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l'indicazione di "*ente del Terzo settore*" o l'acronimo "*ETS*". La disposizione conosce alcune deroghe, sicché non ogni ente del terzo settore è obbligato a conformare il proprio nome a questo precetto normativo.

Innanzitutto, per espressa previsione legislativa(art. 12, comma 2, CdTS), l'obbligo in parola non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti (di cui all'artt. 4, comma 3.

Può inoltre ritenersi che, nonostante la mancanza di un'espressa esclusione, vi siano altri Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l'indicazione di "*ente del Terzo settore*" o l'acronimo "*ETS*". Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l'obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura.

In particolare, partendo dall'esame delle disposizioni speciali previste nel Codice del Terzo Settore, si richiamano:

- le Organizzazioni di Volontariato, le quali devono includere nella propria denominazione la locuzione "*organizzazione di volontariato*" ovvero l'acronimo "*ODV*" (art. 32, comma 3, CdTS);
- le Associazioni di Promozione Sociale, le quali sono tenute a indicare "*associazione di promozione sociale*" o "*APS*" nella propria denominazione (art. 35, comma 5, CdTS);
- gli Enti Filantropici, i quali hanno l'obbligo di formare la propria denominazione con l'indicazione "*ente filantropico*" (art. 37 CdTS); non sembra peraltro in questo caso sufficiente integrare la denominazione degli enti filantropici con un acronimo (es. "*EF*").

Per tutte le disposizioni da ultimo citate, il Codice del Terzo Settore prevede, così come per gli Enti del Terzo Settore in generale (art. 12, comma 3, CdTS), il divieto di utilizzo di locuzioni ingannevoli, con le sanzioni di cui all'art. 91, comma 3°, CdTS.Con riguardo, invece, alla normativa esterna al Codice del Terzo Settore, si richiamano:

- le imprese sociali, le quali sono tenute a formare la propria denominazione o ragione sociale con l'indicazione di "*impresa sociale*"; locuzione che, al pari di altre equivalenti o ingannevoli, non potrà essere usata da soggetti diversi (cfr. art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
- le cooperative sociali, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "*cooperativa sociale*" (art. 1, co. 3, L. 8 novembre 1991, n. 381) e che, unitamente ai loro consorzi, sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Ci si deve dunque chiedere se l'obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati (ad es. "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale" ovvero i relativi acronimi) si aggiunga o si sostituisca all'obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o il corrispondente acronimo.

Invero, le norme contenute all'art. 32, comma 3, CdTS e all'art. 35, comma 5, CdTS, all'art. 37 CdTS, e all'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 sembrano porsi in rapporto di specialità, e non di eccezionalità, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 12 CdTS, sicché le denominazioni speciali dovrebbero aggiungersi, e non sostituirsi, a quella generale di "Ente del Terzo Settore"; tuttavia, poiché non pare che possano esistere enti riportanti nella loro denominazione sociale la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale", "Ente Filantropico" o, ancora, "Impresa Sociale" e "Cooperativa Sociale", che non siano al contempo anche Enti del Terzo Settore (cfr. art. 4, comma 1, CdTS), deve ritenersi che l'uso delle sole denominazioni particolari richiami necessariamente anche quella generale, la quale pertanto potrà anche non essere utilizzata.

É sufficiente per i sopra citati enti, quindi, il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili.

Più precisamente, tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo (ad es. "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale"), non potendo il relativo

obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o del relativo acronimo. La locuzione o l'acronimo potranno tuttavia di certo essere aggiunti alla denominazione speciale (ad es.: "Organizzazione di Volontariato Alfa Ets"). Peraltro, ai sensi dell'art. 12, comma 3, CdTS, tutti gli enti sopra richiamati potranno utilizzare l'indicazione di ente del terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti, anche qualora esse non siano contenute nella denominazione o ragione sociale dell'ente, analogamente a quanto previsto

Infine, si ritiene altresì, per le stesse ragioni, che la denominazione di una cooperativa sociale debba comporsi dell'indicazione di "Cooperativa Sociale", ma non necessariamente di quella di "Impresa Sociale" (cfr. art. 1, co. 3, d.lgs. 8 novembre 1991, n. 381; art. 1, co. 4, e art. 6 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112), nonostante la legge preveda un'espressa esclusione unicamente per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 6, co. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Consiglia ad un amico

Contatti Privacy Informazioni legali Siti d'interesse